

VERSAMENTI OMESSI PER DEBITI SCADUTI SOPRA I 5MILA €

Aumentano gli avvisi sulla crisi di impresa

Al via, da giorni, di un invio massivo di comunicazioni di versamenti omessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, per i debiti scaduti superiori ai 5 mila euro, relativi alle comunicazioni periodiche Iva del primo trimestre 2022. L'impresa, di conseguenza e sulla base delle disposizioni vigenti, dovrà eseguire celermente il versamento o, in alternativa, valutare la presenza di una situazione di crisi, innescando l'eventuale procedura di composizione negoziata. Preliminarmente, si segnala che l'Agenzia delle entrate, nelle comunicazioni fino ad ora pervenute, non richiama le disposizioni vigenti, dopo le recenti modifiche intervenute, ma richiama l'art. 30-sexies del dl 152/2021, convertito nella legge 223/2021, abrogato dal comma 1, dell'art. 47 del citato d.lgs. 17/06/2022 n. 83, pubblicato nella Gazzetta ufficiale l'1/07/2022 n. 152. Con un recente comunicato (1/07/2022), l'Agenzia delle entrate ha avvisato che, con riferimento ad alcuni articoli di stampa, l'articolo 30-sexies del dl 152/2021 ha previsto che, a partire dalle comunicazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2022, la stessa agenzia segnali al contribuente e all'organo di controllo (collegio sindacale, in primis), se esistente, gli omessi versamenti dell'imposta superiore a 5 mila euro (si vedano anticipazioni di ItaliaOggi del 1/7/22). Pertanto, ha ribadito l'Agenzia delle entrate, non si tratta di un'iniziativa autonoma dell'agenzia stessa ma di un sistema di allerta a vantaggio dell'impresa, al fine di intercettare possibili crisi finanziarie. Nella comunicazione pervenuta, in effetti, si evidenzia che la segnalazione si rende necessaria anche al fine di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico/finanziario che potrebbero determinare una situazione di crisi dell'impresa, valutando se ricorrono i presupposti per chiedere l'attivazione della composizione negoziata, di cui al vecchio dl 118/2021, trasfuso nella nuova versione del "Codice della crisi e dell'insolvenza", di cui al dl 14/2019.

Con il nuovo art. 25-novies del dlgs 14/2019, il legislatore ha regolato il sistema di segnalazione dei creditori pubblici qualificati, da intendersi tali l'Inps, l'Inail, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, i quali devono effettuare la segnalazione all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, a mezzo po-

sta elettronica certificata (pec) o raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) inviata all'indirizzo risultante dall'Anagrafe tributaria, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni, di cui all'art. 21-bis del dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010.

Dopo l'arrivo della citata comunicazione, l'imprenditore, in alternativa alla regolarizzazione del versamento, anche mediante ravvedimento operoso e, naturalmente, al ricorrere dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui all'art. 12 del dlgs 14/2022, può accedere all'istituto della composizione negoziata della crisi, di cui al Titolo II del riformato dlgs 14/2009. In tal caso, l'imprenditore con l'ausilio dell'esperto incaricato, potrà avviare le trattative con i creditori e gli altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione destinata al superamento delle condizioni di squilibrio, che potrebbe consistere anche nel trasferimento dell'azienda o di rami di essa, tenendo conto che tutte le parti interessate, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, dovranno partecipare in modo attivo e informato, nel rispetto del principio di buona fede e correttezza.

È opportuno ricordare, infatti, che ai sensi del comma 5, dell'art. 16 del d.lgs. 14/2009, l'accesso alla composizione negoziata non costituisce una causa per la sospensione o revoca degli affidamenti, fatta salva la possibilità che tale situazione sia richiesta dalla disciplina di vigilanza prudenziale e, in tale ultima situazione, l'imprenditore deve essere tempestivamente informato, con indicazione delle motivazioni poste alla base della decisione assunta. È importante ricordare che il nuovo art. 25-undices del dlgs 14/2009 ha istituito, all'interno della piattaforma telematica, un programma informatico gratuito per la verifica della sostenibilità del debito esistente, destinato alla elaborazione di piani di rateizzazioni automatiche, con la conseguenza che se l'indebitamento complessivo non supera 30 mila euro e il debito, dopo la elaborazione, risulta sostenibile, il programma predisposto elabora un piano di rateizzazione che l'imprenditore comunica ai creditori interessati, avvertendoli che in assenza di dissenso entro i successivi trenta giorni, il piano deve intendersi approvato, con il via libera alla relativa esecuzione.

Fabrizio G. Poggiani

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1721 - T.1622

